Numero Bellinzona

0

Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona

3781

telefono +41 91 814 41 11 fax +41 91 814 44 35 e-mail can@ti.ch web www.ti.ch 5 agosto 2021

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

cl

Dipartimento federale di giustizia e polizia Palazzo federale 3003 Berna

Anticipata per email: kd-rechtsabteilung@fedpol.admin.ch

<u>Procedura di consultazione concernente l'avamprogetto di ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti</u>

Gentili signore, Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 28 aprile 2021 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

La consultazione sull'Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti (OPreS) segue la precedente procedura di consultazione della relativa Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti (LPre), per la quale il Consiglio di Stato si era espresso con RG no. 940 del 7 marzo 2018. La stessa Legge è stata poi adottata il 25 settembre 2020 dall'Assemblea federale.

In linea generale, ribadiamo diverse perplessità, già segnalate dalla nostra presa di posizione citata in relazione alla LPre. Riportiamo di seguito nuovamente alcuni suggerimenti generali, che potrebbero essere considerati, almeno in parte, a livello di Ordinanza.

Riteniamo i nuovi obblighi e le limitazioni introdotte dalla LPre non sufficientemente efficaci al raggiungimento degli scopi che la stessa si prefigge. Se da un lato le misure di registrazione e autorizzazione d'acquisto miglioreranno la tracciabilità e il controllo dei precursori, non vengono disciplinati altri aspetti importanti, quali l'accessibilità dei luoghi di vendita o di stoccaggio. Secondo l'art. 17 LPre viene indicato come, a seguito di avvenimenti sospetti quali furti, sparizioni o transazioni sospette, sia possibile procedere con una segnalazione alla fedpol. A nostro giudizio e per rendere più efficace questa misura, soprattutto in caso di furto o sparizione, dovrebbe essere introdotta la necessità di una segnalazione sistematica. Segnalazione da indirizzarsi a fedpol, la quale poi, dopo



Consiglio di Stato
6501 Bellinzona
2 di 3

RG n. 3781 del 5 agosto 2021

le dovute analisi, potrà valutare un eventuale coinvolgimento delle autorità cantonali preposte.

Per quanto riguarda la lista delle sostanze citate all'Allegato 1 OPreS, sarebbe auspicabile limitare in alcuni casi classi di prodotti chimici piuttosto che composti specifici. Per esempio, considerando esclusivamente i sali di sodio e potassio di clorati e perclorati, è possibile che dei malintenzionati facciano ricorso a sali altrettanto problematici con altri tipi di cationi.

Dopo questa esposizione di carattere generale ci preme qui di seguito esprimere alcune considerazioni attinenti ai singoli articoli.

Art. 2 Restrizioni di accesso

L'art. 2 cpv. 4 definisce i negozi specializzati che potranno vendere piccoli quantitativi di determinate sostanze senza che l'utilizzatore privato debba disporre di autorizzazione. Tali negozi sono definiti nelle farmacie e nelle drogherie. Segnaliamo che, al contrario di altri Cantoni svizzeri, in Ticino i prodotti chimici non vengono quasi mai acquistati nelle farmacie o nelle drogherie, ma presso altri negozi specializzati. Chiediamo quindi di inserire un nuovo punto c), indicando come la fedpol possa riconoscere, su richiesta, altri tipi di negozi specializzati.

Art. 12 Informazione nella catena di fornitura

Le diverse possibilità proposte per garantire l'informazione lungo la catena di distribuzione rendono di difficile applicazione questo articolo, così come il suo controllo. Chiediamo venga prescritto in maniera vincolante che l'informazione di cui all'art. 15 LPre sia fornita mediante contrassegno sul prodotto, i cui dettagli grafici dovranno essere definiti dalla fedpol. Di conseguenza, le lettere b) e c) possono essere eliminate. A nostro giudizio, questa soluzione univoca faciliterebbe il compito di tutti gli attori coinvolti.

Art. 18 Accesso delle autorità nei settori armi ed esplosivi

Il fatto di consentire agli uffici cantonali competenti in ambito di armi e esplosivi di poter accedere al sistema d'informazione sui precursori al fine di accertare l'esistenza di eventuali motivi di impedimento è indubbiamente da accogliere positivamente. Questa possibilità costituisce in effetti un fattore aggiuntivo importante per l'autorità al fine di poter procedere con le necessarie verifiche del caso, in modo che essa possa disporre di un quadro ancora più ampio e maggiormente dettagliato circa il richiedente.

Art. 20 Accesso delle autorità competenti per i controlli

Durante le normali attività di verifica ai sensi della legislazione federale sui prodotti chimici presso i rivenditori o gli utilizzatori, è possibile che gli organi cantonali preposti ai sensi della LPChim rilevino la presenza di sostanze o preparati contemplati nell'Allegato 1 OPreS. Sarebbe opportuno che i servizi cantonali per i prodotti chimici possano ricevere informazioni dalla fedpol se, in questi casi, siano presenti o meno le necessarie autorizzazioni ai sensi della OPreS. L'art. 20 andrebbe quindi completato indicando come, su richiesta, le autorità cantonali competenti possano ricevere informazioni sui seguenti aspetti:



Consiglio di Stato
6501 Bellinzona 3 di 3

RG n. 3781 del 5 agosto 2021

- l'esistenza di un'autorizzazione di acquisto o eccezionale secondo gli art. 6 e 8 OPreS per determinate persone o utilizzatori;

- l'autorizzazione di determinati punti vendita secondo l'art. 14 OPreS di fornire ad utilizzatori privati i precursori regolamentati.

Art. 22 Controlli presso i punti vendita

Secondo l'art. 28 cpv. 3 LPre, la competenza di eseguire controlli a campione presso i punti vendita è della fedpol, che può pure incaricare i Cantoni. Così come proposto, l'art. 22 OPreS suggerisce invece che i controlli presso i punti vendita siano di competenza dei Cantoni. Richiediamo che l'art. 22 OPreS venga formulato in modo da indicare chiaramente che i servizi cantonali sono competenti solo nella misura in cui la fedpol li incarichi puntualmente, secondo quanto previsto dall'art. 28 cpv. 3 LPre.

Il signor Nicola Solcà (<u>nicola.solca@ti.ch</u>, 091 814 29 06), capo dell'Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo, e il signor Paolo Degani (<u>paolo.degani@polca.ti.ch</u>, 091 814 50 55), capo del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, rimangono a disposizione in caso di domande.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere

Il Presidente

Manuele Bertoli

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch);
- Comando della Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch);
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch);
- Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (<u>can-relazioniesterne@ti.ch</u>);
- Pubblicazione in Internet.

